

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 luglio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2020, n. 027/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)). (20R00161) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2020, n. 032/Pres.

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità). (20R00174) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2020, n. 033/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). (20R00175) ... Pag. 7


REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 9/R.

Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri», recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni). (20R00143) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 21/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici). (20R00144) Pag. 13





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2020, n. 027/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 4 marzo 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in particolare, l'art. 7, comma 21, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d'imposta, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale;

Visto l'art. 7, comma 22, della legge regionale n. 13/2019, il quale prevede che i contributi sotto forma di credito di imposta sono concessi ad imprese e fondazioni, in relazione ai finanziamenti per:

a) progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia, aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) progetti di intervento previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo po della cultura e il rilancio del turismo);

Visto l'art. 7, comma 29, della legge regionale n. 13/2019, che prevede che con regolamento regionale sono disciplinate le modalità ed i termini di accesso e gestione dei contributi nella forma del credito d'imposta;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 14 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)).

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di atti-



vità culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b-bis) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più domande di accreditamento, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda valida presentata in ordine di tempo.»;

b) dopo la lettera b) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«b bis) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 11-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Inammissibilità della domanda di accreditamento). — 1. Sono inammissibili e sono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:

a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 10;

b) prive delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni di cui all'art. 11, comma 4, lettere a) e b);

c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'art. 11, comma 1.».

Art. 4.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019, le parole: «dalla data di inserimento nell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della domanda».

Art. 5.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre di ogni anno,» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: «nell'anno successivo,» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti di intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentazione valida in ordine di tempo.»;

d) dopo la lettera b) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«b-bis) nel caso di progetti con estensione pluriennale, il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e

le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati, per ciascun anno di durata del medesimo»;

b-ter) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato, ai sensi del comma 1;

b-quater) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679;»;

e) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.»;

f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 13-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Inammissibilità della presentazione del progetto).

— 1. Sono inammissibili e sono archiviate, in particolare, le presentazioni dei progetti:

a) presentate da soggetti diversi da quelli accreditati, inseriti nell'elenco regionale, ai sensi degli articoli 12 e 14;

b) prive della documentazione di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), b) o b-bis) e delle dichiarazioni sostitutive, delle attestazioni e degli impegni di cui all'art. 13, comma 2, lettere b-ter), b-quater) e c);

c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'art. 13, comma 1.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 prima delle parole: «i soggetti promotori» sono inserite le seguenti: «I Comuni del Friuli-Venezia Giulia»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Si applicano le disposizioni dell'art. 12.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «l'elenco dei progetti d'intervento finanziabili, di seguito Elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il primo gruppo di progetti d'intervento finanziabili, da inserire nell'elenco»;

b) dopo la lettera g) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«g-bis) art. 30-bis.»;

c) alla lettera c) del comma 6 prima delle parole: «sistemi bibliotecari» sono inserite le seguenti: «soggetti gestori dei»;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I progetti sono inseriti nell'Elenco entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Direzione centrale competente in materia di cultura. Entro il medesimo termine si provvede ad accreditare i promotori di cui all'art. 14, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'art. 12.».



Art. 9.

*Modifiche all'art. 17 del decreto
del Presidente della Regione n. 196/2019*

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «qualora il medesimo abbia ricevuto erogazioni liberali a valere sull'Art bonus FVG, a prescindere dall'ammontare delle stesse»;

b) al comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «all'anno di presentazione del progetto non realizzato».

Art. 10.

*Modifica all'art. 18 del decreto
del Presidente della Regione n. 196/2019*

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 le parole: «ove il richiedente non sia esente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvi i casi di esenzione».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 19 del decreto
del Presidente della Regione n. 196/2019*

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «in cui si intende effettuare l'erogazione liberale,» sono inserite le seguenti: «in relazione ad un progetto riferito al medesimo anno e al relativo piano finanziario,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dalle ore 8,00 del 1° marzo alle ore 16,00 del 30 ottobre di ogni anno. Qualora i termini scadano in un giorno festivo, i medesimi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 28 del decreto
del Presidente della Regione n. 196/2019*

1. All'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «domande di accreditamento dei soggetti promotori» sono inserite le seguenti: «, le presentazioni dei progetti»;

b) al comma 2 dopo la parola: «redatte» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

c) al comma 2 dopo le parole: «sono sottoscritte» sono inserite le seguenti: «, esclusivamente con firma digitale,»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La firma digitale apposta sulla domanda o sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 11, comma 4, lettera a), 13, comma 2, lettera b-ter) e 18, comma 3, lettera a) è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h)».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), si applica dal 2 novembre 2020.

Visto, *Il presidente*: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2020, n. 032/Pres.

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 marzo 2020, n. 11).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1 della legge regionale n. 5/2012, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1962 del 14 novembre 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)»;

Preso atto che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul regolamento sopra citato;

Visto il testo del «Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)» e ritenuto di emanarlo;



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 14 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Ufficio competente: servizio competente in materia di professioni;
- b) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
- c) spese di viaggio: costo dei biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, per la località più vicina alla sede di svolgimento del rapporto di lavoro o collaborazione;

d) indennità di mobilità: determinata in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell'allegato A - «Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno», calcolata con riferimento al paese estero di svolgimento del colloquio preliminare, del rapporto di lavoro o della collaborazione e alla durata del rapporto medesimo, espresso in giorni;

e) spese di soggiorno: oneri di alloggio sostenuti all'estero.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;

b) hanno un'età non superiore a 35 anni;

c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

3. Sono esclusi i soggetti che sono:

1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

2) collaboratori di impresa familiare;

3) artigiani;

4) commercianti;

5) coltivatori diretti;

6) titolari di impresa individuale;

7) amministratori di società di persone o di capitali.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4.

Esperienze professionali finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese per incentivare le esperienze professionali direttamente collegate all'attività professionale esercitata e finalizzate a valorizzare le conoscenze e le competenze del professionista, svolte esclusivamente all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro ovvero il rapporto di collaborazione deve:

a) risultare da un contratto scritto, se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, ovvero da un'intesa scritta se trattasi di rapporto di collaborazione, indicando la retribuzione o il compenso, nonché i diritti e gli obblighi delle parti;

b) essere conforme alle leggi nazionali in materia di lavoro e protezione sociale del luogo di svolgimento dell'esperienza professionale all'estero;


3. Sono esclusi i rapporti di lavoro ovvero i rapporti di collaborazione:

a) svolti in Italia, anche se il rapporto di lavoro o collaborazione è in atto con studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private aventi sedi all'estero;

b) prevedano una retribuzione ovvero un compenso mensile lordo, in valuta anche diversa dall'euro, superiore a euro 2.500,00 mensili lordi.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per il colloquio preliminare, propedeutico alla stipula del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione che comprendono le spese di viaggio, esclusivamente per un percorso di andata e ritorno, nonché l'indennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il colloquio del lavoro;



b) spese di permanenza all'estero per l'esecuzione del rapporto di lavoro o collaborazione che comprendono le spese di viaggio, esclusivamente per un percorso di andata e ritorno, nonché l'indennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il rapporto di lavoro subordinato ovvero il rapporto di collaborazione, conteggiata dalla data di avvio alla data di fine dello stesso;

c) spese per frequenza di corsi di lingua, svolti esclusivamente all'estero, nel limite massimo di euro 1.000,00;

d) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi.

5. I corsi di lingua devono essere realizzati da enti accreditati, strutture pubbliche o private, accademie, scuole o università e devono concludersi con un certificato sottoscritto dal soggetto organizzatore del corso che attesti le competenze acquisite.

6. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente, al momento della presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 10, le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda di contributo relativamente alla retribuzione o compenso, nonché alla diversa durata del rapporto di lavoro o collaborazione.

7. Non è ammissibile a contributo l'indennità di mobilità di cui al comma 4, lettera b) qualora la spesa di soggiorno sia posta a carico degli studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private presso i quali viene svolta l'esperienza professionale all'estero.

8. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A.

9. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'I.V.A., qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito *web* della regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis*, nonché i contributi *de minimis* ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti *de minimis*.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'Ufficio competente. Con decreto del direttore dell'Ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della regione, sono approvati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa *privacy* a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della nor-

mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 per la presentazione della domanda;

b) scheda analitica del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione per il quale si chiede il contributo, con indicazione di durata, retribuzione o compenso mensile lordo, sottoscritta dal richiedente;

c) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 4;

d) preventivi riferiti alle spese di cui all'art. 4, comma 4, inserite nel piano finanziario di cui al comma 2, lettera c);

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

f) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 4.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'Ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.

5. Le domande sono presentate prima dell'inizio del rapporto di lavoro o del rapporto di collaborazione.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'Ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'Ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:


a) l'ammissibilità della spesa e la concessione del contributo;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;

c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni;

d) l'archiviazione ovvero il rigetto della domanda.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.



Art. 9.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, è pari:

a) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo sia inferiore a 1.000,00 euro;

b) al 40 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra 1001,00 euro e 1.500,00 euro;

c) al 20 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra 1.501,00 euro e 2.000,00 euro;

d) al 10 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra i 2.001,00 euro e i 2.500,00 euro.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la spesa sostenuta per i corsi di lingua di cui all'art. 4, comma 5 non concorre a determinare le spese ammissibili sulle quali deve essere calcolato il contributo.

3. La spesa per i corsi di lingua è riconosciuta nella misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

4. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 15.000,00 euro.

5. Il contributo è determinato prendendo a riferimento l'ammontare mensile lordo della retribuzione o del compenso, nella misura corrispondente alla media di quanto percepito nel periodo di durata del rapporto di lavoro o collaborazione.

6. In ogni caso, ai fini del calcolo della retribuzione o del compenso mensile lordo, la valuta in moneta estera diversa dall'euro è stabilita secondo il tasso ufficiale di cambio vigente alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso di variazione del compenso successiva alla data di presentazione della domanda, alla data di presentazione del rendiconto.

7. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo e anche da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'Ufficio competente, entro novanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione, la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);

d) prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente;

e) attestazione del datore di lavoro ovvero del soggetto che ha attivato il rapporto di collaborazione che certifichi:

1) le giornate in cui ha avuto luogo l'eventuale colloquio di lavoro preliminare, propedeutico alla stipula del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione;

2) la data di avvio e di cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione;

3) eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa superiori a quindici giorni solari consecutivi;

f) nel caso di contratto di lavoro subordinato:

1) copia del contratto di lavoro;

2) cedolini, buste paga riferiti all'intera durata del rapporto di lavoro;

3) accrediti in conto corrente a favore del beneficiario del contributo;

g) nel caso di spese riferite rapporti di collaborazione:

1) copia dell'intesa sottoscritta dalle parti;

2) fatture riferite al compenso percepito per l'intera durata del rapporto di collaborazione;

3) accrediti in conto corrente favore del beneficiario del contributo;

h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 9, comma 3;

2) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, ad eccezione di quello di cui all'art. 3, comma 2, lettera b);

i) copia della certificazione dell'ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo, nel caso di spese riferite al corso di lingua;

j) copia del un documento di identità del beneficiario in corso di validità.

2. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

3. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il termine di cui al comma 3 è sospeso.

Art. 11.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) è intestata al soggetto beneficiario;

c) ha una data non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione;

d) indica l'importo nella moneta estera in cui è stato corrisposto; se la moneta estera è diversa dall'euro, deve essere indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.

2. Il pagamento delle spese, della retribuzione e dei compensi avviene, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, bollettino postale, assegno, carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;

b) copia dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. L'avvenuto accredito della retribuzione o dei compensi è provato da copia di estratti conto bancari o postali, dai quali risulta l'effettivo trasferimento di denaro a favore del beneficiario, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel contratto di lavoro o nell'intesa sottoscritta tra le parti.

5. Le spese di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria o assicurativa, anche diversa da quella di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

7. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ne attesti la conformità.



8. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo, come determinato a norma dell'art. 9, comma 1.

9. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), lettera f), punti 1) e 2) e lettera g), punti 1) e 2).

Art. 12.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, unitamente a copia del contratto di lavoro o dell'intesa di collaborazione sottoscritta dalle parti.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13.

Cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora il beneficiario concluda anticipatamente il rapporto di lavoro per:

a) motivi di salute, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione dell'esperienza professionale;

b) gravi motivi familiari, adeguatamente motivati, che riguardino il coniuge o i parenti fino al secondo grado, che non consentano la prosecuzione dell'esperienza professionale.

2. Il contributo regionale concesso è altresì rideterminato a seguito della comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, secondo quanto previsto dal comma 4.

3. Nei casi di cui al comma 1 sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del rapporto di lavoro.

4. In caso di variazione in aumento della retribuzione o del compenso mensile lordo, il contributo regionale è in ogni caso rideterminato applicando la minore percentuale contributiva prevista dall'art. 9, comma 1, sull'importo di spesa ammissibile a norma degli articoli 4, 10 e 11.

Art. 14.

Cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

a) il beneficiario rinunci al contributo;

b) il beneficiario non attivi o non concluda positivamente il rapporto di lavoro, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 10, comma 1;

d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 10, comma 2;

e) non si riscontrino la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

f) non si riscontrino, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;

g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3, eccezione fatta per il requisito dell'età.

2. L'Ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'Ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16.

Modifica degli allegati

1. Le successive modifiche all'allegato A al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

20R00174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2020, n. 033/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti).


(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 dell'11 marzo 2020*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti);

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1735 dell'11 ottobre 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a



consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'art. 10, comma 1 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)»;

Preso atto che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 16 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul regolamento sopra citato;

Visto il testo del «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità, in attuazione dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Al fine di tutelare la salute in caso di maternità e considerato che ai professionisti non spetta l'istituto del congedo parentale, il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, associata o societaria,

di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità, in attuazione dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ufficio competente: il Servizio in materia di professioni dell'Amministrazione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

b) figlio handicap grave: i minori in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), esclusi i minori ricoverati a tempo pieno presso struttura ospedaliera o istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

c) famiglia anagrafica: è il nucleo familiare così come definito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

d) arco contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;

e) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel piano analitico delle spese di cui all'art. 7, comma 2, lettera b);

f) reddito professionale: si intende quello definito a norma dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata).

Art. 3.
Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) i prestatori di attività professionali ordinarie regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

b) i prestatori di attività professionali non ordinarie, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

c) i prestatori di attività professionali non ordinarie iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza nel territorio regionale;

b) esercitano l'attività professionale con sede legale o domicilio fiscale ovvero con sede operativa nel territorio regionale;

c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

Sono esclusi i soggetti che sono:

1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'IN-PS o da altre casse pubbliche o private;

3) collaboratori di impresa familiare;

4) artigiani;

5) commercianti;

6) coltivatori diretti;

7) titolari di impresa individuale;

8) amministratori di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l'esercizio della propria attività professionale.

3. Hanno diritto al contributo coloro che hanno la responsabilità genitoriale di cui all'art. 316 del codice civile e non si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera g).

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.



Art. 4.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di seguito elencate, che si sostanziano in interventi atti a conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità:

a) attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l'attività lavorativa affidata dal richiedente, nei seguenti casi:

1) accertata gravità o complicità della gestazione, per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicità e fino alla data presunta del parto risultante dal medesimo certificato;

2) necessità di conciliazione determinata dalla nascita del figlio, da fruirsì a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto, risultante dal certificato medico, e fino al compimento del terzo anno di età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, e, in ogni caso, per un periodo massimo di sei mesi per ciascun figlio, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato;

3) necessità di conciliazione determinata dalla nascita del figlio con handicap grave, da fruirsì a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto, risultante dal certificato medico, e fino al compimento dell'ottavo anno di età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, fino a un massimo di dodici mesi per ciascun figlio con handicap grave, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato;

b) spese per la fruizione di servizi di baby sitting. L'intervento deve soddisfare i seguenti requisiti:

1) essere richiesto da soggetti con esigenze di conciliazione determinate dalla genitorialità, in presenza di figli fino a tre anni o fino a otto anni, se minore con handicap grave;

2) essere svolto da persone iscritte presso gli sportelli «Si. Con. Te», attivati presso i Centri per l'Impiego, ovvero iscritte agli elenchi di baby sitter istituiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) o diversamente disposto con decreto del Direttore di Servizio;

3) essere effettuato con contratto individuale di lavoro domestico, con inquadramento di livello almeno B Super, con mansioni di assistenza e cura a bambini ovvero mediante prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui dall'art. 54-bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo);

4) non essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con i genitori del minore al quale è riferita l'iniziativa finanziata.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)* comportanti la sostituzione o la collaborazione con il professionista richiedente il beneficio, devono essere comprovati con atto sottoscritto dal libero professionista proponente e dal libero professionista sostituto o collaboratore e tale atto deve contenere:

a) le competenze lavorative del professionista sostituto o del professionista collaboratore, per il tipo di attività che si intende affidare;

b) il compenso da corrispondere al professionista sostituto o collaboratore, in relazione alla durata prevista dell'incarico sostitutorio o di collaborazione, vistato per congruità dal Consiglio dell'Ordine o Collegio di pertinenza o dall'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge n. 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che:

1) il rapporto di sostituzione o collaborazione non coinvolge soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato, societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il richiedente ovvero con i componenti dello studio associato o della società;

2) l'attività svolta dal collaboratore o sostituto non è affidata da committenti legati con il professionista sostituto da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado e che la sostituzione non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* è ammessa la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 2.000,00 euro mensili.

4. Qualora il beneficiario intenda chiedere l'erogazione del contributo riferito agli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)* in via anticipata, secondo quanto disposto dall'art. 12, sono ammesse a contributo il premio e le spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate da banche o istituti assicurativi nell'interesse del professionista beneficiario, nel limite di spesa massima pari a 1.000,00 euro a condizione che l'importo anticipato sia esclusivamente utilizzato per il pagamento degli oneri riferiti all'istanza di cui al presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* è ammessa la spesa riferita al compenso per il servizio di baby sitting, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare complessivamente il limite massimo di 2.500,00 euro. Nel caso in cui l'intervento di conciliazione sia riferito a un minore con handicap grave il limite massimo è elevato a 4.000,00 euro.

6. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.

7. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo a carico del richiedente.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti, separati legalmente e non conviventi, il contributo spetta nella misura del cinquanta per cento di quanto determinato a norma dell'articolo 9, comma 5 del presente regolamento per genitore ovvero nella misura del cento per cento in caso di rinuncia da parte di un genitore a favore dell'altro. Nel caso in cui il figlio sia affidato in via esclusiva a un genitore il contributo spetta al genitore affidatario nella misura del cento per cento di quanto determinato a norma dell'art. 9, comma 5 del presente regolamento.

9. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2.

10. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, redatte ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono essere accompagnate da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione.


2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (Pec), con firma digitale, con osservanza dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione



del regime *de minimis*, nonché i contributi *de minimis* ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti *de minimis*.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente, prima dell'avvio degli interventi previsti all'art. 4, comma 1, lettere a) e b. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 per la presentazione della domanda;

b) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;

c) piano di spesa analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

e) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;

f) nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese riferite a rapporti di collaborazione o sostituzione:

1) copia dell'atto scritto di cui all'art. 4, comma 2;

2) dichiarazione recante il consenso alla collaborazione ovvero alla sostituzione da parte degli altri soci o associati, nel caso in cui il professionista richiedente faccia parte di una società di professionisti o di uno studio associato;

g) dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, attestante la volontà di fruire di servizi di baby sitting a mezzo contratto di lavoro domestico ovvero attivando prestazione di lavoro occasionale con utilizzo del Libretto Famiglia, la relativa spesa e le modalità di esecuzione del servizio di baby sitting, nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese per la fruizione del servizio medesimo;

h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante l'eventuale rinuncia al contributo da parte di un genitore a favore dell'altro, nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti separati legalmente e non conviventi;

i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante l'handicap grave, nel caso in cui l'istanza sia presentata per interventi di conciliazione riferiti a un minore con handicap grave.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7, è consentito presentare per ciascun figlio non oltre tre domande di contributo fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 5.

4. Il numero massimo di domande di contributo è elevato a cinque, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 5, qualora l'intervento di conciliazione sia rivolto ad un minore con handicap grave.

5. È consentito chiedere un successivo contributo solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla precedente domanda. Ai fini della concessione del contributo le spe-

se di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo consentito per la specifica voce di spesa, di cui all'art. 4, comma 5 e, tale limite non può essere superato, calcolando cumulativamente i contributi eventualmente erogati per le precedenti domande presentate per la stessa tipologia di spesa. La concessione di successivi contributi avviene solo dopo l'avvenuta erogazione del contributo riferito alla domanda precedente.

6. Nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, qualora un genitore abbia già presentato la domanda di contributo per uno qualsiasi degli interventi di cui al presente regolamento, l'altro genitore non può presentare domanda di contributo per il medesimo figlio.

7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 3 e 6, nel caso di genitori, entrambi professionisti, che siano separati legalmente e non conviventi, è consentito a ciascun genitore di presentare la domanda a norma dell'art. 4 comma 8, anche per la parte di contributo residuo, nel limite massimo consentito dall'art. 9, comma 5. Nel caso di sopravvenuto affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei genitori, alle medesime condizioni, è consentito solamente al genitore affidatario presentare domanda.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

a) l'ammissibilità della spesa e la concessione del contributo;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;

c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni;

d) l'archiviazione ovvero il rigetto della domanda.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9.

Ammontare del contributo


1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, è pari:

a) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al reddito professionale;

b) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;

c) al 40 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;

d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.



2. Qualora l'istanza sia presentata per interventi di conciliazione riferiti a un minore con handicap grave le percentuali di cui al precedente comma sono elevate rispettivamente del 10%.

3. Limitatamente all'intervento previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) l'ammontare del contributo è elevato all'80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 5, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all'Ordine o Collegio di pertinenza o all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge n. 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi.

4. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il reddito professionale netto da considerare, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 1, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.

5. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario per ciascun figlio non può superare il limite massimo pari a euro 6.000,00 ovvero euro 8.000,00 nel caso in cui l'intervento sia rivolto ad un minore con handicap grave.

6. I contributi possono essere fruiti fino al raggiungimento dei limiti di età del minore previsti dall'art. 4 del presente regolamento per ciascun intervento per cui viene presentata domanda.

7. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo e anche da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Le spese degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro sessanta giorni dalla data dalla cessazione del rapporto di sostituzione o di collaborazione ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);

d) relazione illustrativa dettagliata delle iniziative realizzate, sottoscritta dal beneficiario;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 3 per l'intera durata del periodo contributivo.

2. Le spese degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);

d) relazione illustrativa dettagliata delle iniziative realizzate, sottoscritta dal beneficiario;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 3 per l'intera durata del periodo contributivo;

f) qualora l'intervento sia stato effettuato mediante contratto individuale di lavoro domestico, copia del contratto di lavoro subordinato stipulato corredato da:

1) copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico relativa al medesimo contratto;

2) cedolini paga ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati il compenso erogato, le eventuali ritenute previdenziali obbligatorie e di legge, IVA e l'IRPEF;

3) attestati di pagamento IRPEF, INPS, INAIL, (Modello F23), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute o altre imposte obbligatorie versate;

g) copia della certificazione INPS attestante le giornate di svolgimento della prestazione e i relativi importi, qualora l'intervento sia stato effettuato mediante prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui dall'art. 54-bis, legge n. 96/2017.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2.

5. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso con unico provvedimento per le spese ammesse a norma dell'art. 4, comma 1 lettera a) e lettera b), l'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla presentazione della rispettiva rendicontazione di spesa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui ai commi 4 e 5 è sospeso.

Art. 11.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fattura o da documento contabile avente forza probatoria equivalente;

b) è intestata al soggetto beneficiario;

c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e i termini indicati dall'art. 10, commi 1 e 2.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno o carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato con estratti conto bancari o postali, intestati al beneficiario, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

5. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, commi 1 e 2.

Art. 12.


Erogazione del contributo in via anticipata

1. Limitatamente agli interventi previsti all'art. 4, comma 1, lettera a), il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fidejussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.



5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13.
*Cause di rideterminazione
del contributo concesso*

1. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b) è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 14.
*Cause di revoca
del contributo concesso*

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) gli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b) per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 10, commi 1 e 2;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 10, comma 3;
- e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 o sia venuto meno il diritto al contributo concesso;
- g) si riscontri l'estraneità del genitore dai rapporti affettivi ed economici con i figli, accertata da autorità giurisdizionale o da pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza del provvedimento di concessione, previa contestazione a norma dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.
Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli; richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.
Norme transitorie

1. Il regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità emanato con decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 73/2013 possono presentare altra domanda di contributo, secondo quanto disposto all'art. 7, commi 3, 4 e 5.

Art. 18.
Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), salvo gli effetti della norma transitoria di cui all'art. 17.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

20R00175

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 9/R.

Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri», recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 21 febbraio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;
Visto l'art. 42 dello Statuto;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);



Vista la legge n. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri», recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 21 gennaio 2020, con l'osservazione di integrare il testo con il preambolo ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 55/2008;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1658 del 23 dicembre 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 10 febbraio 2020;

Considerato quanto segue:

1) le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie per armonizzare le modalità di riscossione dell'imposta regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, con la legge medesima;

2) inoltre, le modifiche dell'art. 28 si sono rese necessarie al fine di coordinare la disciplina regolamentare con altri regolamenti vigenti in materia;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Canoni di concessione. Modifica all'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60/R/2016

1. Il comma 1 dell'art. 28 del regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60/R del 12 agosto 2016, è sostituito dal seguente:

«1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L'imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).».

2. All'art. 28, comma 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60/R/2016, comma 7 le parole: «ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2020

ROSSI

20R00143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 21/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'11 marzo 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologico) e in particolare l'art. 11;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 9 gennaio 2020;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 2020, n. 39 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 «Disciplina dei distretti biologico»);


Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 12 febbraio 2020;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 267;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) il presente regolamento disciplina le procedure per il riconoscimento del distretto biologico, comprese quelle nel



caso in cui l'istanza è presentata da un distretto rurale riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17, i contenuti degli atti e dei documenti necessari al riconoscimento, i termini e le modalità di revoca del distretto biologico riconosciuto;

2. poiché la valutazione del progetto economico del distretto biologico comprende varie competenze, è prevista l'istituzione di una specifica commissione tecnica di valutazione a supporto della competente struttura della Giunta regionale.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

(art. 1 della legge regionale n. 51/2019)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) di seguito denominata legge regionale.

Art. 2.

Modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del distretto biologico (art. 6, comma 1, lettera e della legge regionale n. 51/2019)

1. L'istanza di riconoscimento del distretto biologico è presentata alla competente struttura della Giunta regionale dal soggetto referente del distretto biologico, di cui all'art. 6 della legge regionale. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) l'accordo di distretto di cui all'art. 4 della legge regionale;
- b) il regolamento di funzionamento dell'assemblea di distretto di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale;
- c) il progetto economico territoriale integrato di cui all'art. 7 della legge regionale.

2. La mancanza anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 3.

Procedure per il riconoscimento del distretto biologico (art. 8, della legge regionale n. 51/2019)

1. Ai fini del riconoscimento del distretto biologico è nominata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) una commissione tecnica di valutazione composta da tre membri scelti tra soggetti esperti all'interno della Direzione regionale competente.

2. La commissione di valutazione di cui al comma 1 accerta la conformità dell'accordo a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della legge regionale.

3. La commissione di valutazione di cui al comma 1 procede inoltre all'istruttoria dell'istanza di riconoscimento del distretto biologico sulla base dei criteri previsti dall'art. 8, comma 1 della legge regionale ed, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, presenta al dirigente della competente struttura della Giunta regionale l'esito dell'istruttoria, redatto in conformità all'allegato 1 al presente regolamento.

4. Sulla base degli esiti dell'istruttoria il dirigente della competente struttura della Giunta regionale provvede con decreto al riconoscimento del distretto biologico o al rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Qualora per l'esito positivo dell'istruttoria si rendano necessarie integrazioni, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale le richiede al soggetto istante fissando un termine per la presentazione ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 241/1990.

5. L'allegato 1 di cui al comma 2 può essere aggiornato con decreto dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 4.

Procedure per il riconoscimento come distretto biologico del distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) (art. 8, comma 2, della legge regionale n. 51/2019)

1. Il distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali), può procedere alla costituzione di un distretto biologico a condizione che l'accordo, il progetto economico territoriale integrato e gli obiettivi del distretto biologico non siano in contrasto con l'accordo, il progetto economico territoriale e gli obiettivi del distretto rurale riconosciuto.

2. Il soggetto referente del distretto biologico provvede all'inoltro dell'istanza alla competente struttura della Giunta regionale alla quale deve essere allegata la seguente documentazione;

- a) l'accordo di distretto;
- b) il progetto economico;
- c) il regolamento di funzionamento dell'assemblea;
- d) il verbale dell'assemblea del distretto rurale riportante la decisione sulla costituzione del distretto biologico e la dichiarazione circa il mantenimento o la rinuncia del riconoscimento del distretto rurale.


3. Per le procedure di riconoscimento si applicano le disposizioni dell'art. 3.

Art. 5.

Contenuti necessari del progetto economico territoriale integrato (art. 7, comma 3 della legge regionale n. 51/2019)

1. Il progetto economico territoriale integrato contiene:

- a) un'adeguata cartografia descrittiva del territorio distrettuale;
- b) la correlazione delle azioni con gli elementi dell'accordo;
- c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
- d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse;
- e) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale integrato e l'indicativo crono-programma delle azioni;



f) una relazione contenente:

1) una dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all'identificazione territoriale del distretto e alla sua costituzione;

2) un'analisi socio-economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;

3) un'analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;

4) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell'area distrettuale;

5) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;

6) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l'operato del distretto;

7) la tempistica di realizzazione degli interventi schematizzati in un crono-programma di massima integrato dalle azioni attraverso cui s'intendono raggiungere gli obiettivi prefissati;

8) qualora i territori del distretto biologico coincidono o in tutto o in parte con il territorio in un distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale n. 17/2017, la relazione deve contenere anche una dettagliata analisi circa la coerenza tra i progetti economici territoriali dei due distretti.

Art. 6.

Aggiornamento del progetto economico territoriale integrato (art. 7, comma 4, della legge regionale n. 51/2019)

1. Il soggetto referente del distretto biologico elabora le proposte di modifica del progetto economico territoriale integrato e le invia all'assemblea di distretto per l'approvazione.

2. Il soggetto referente invia il nuovo progetto economico territoriale integrato e il relativo verbale dell'assemblea di distretto alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale valuta il contenuto dei documenti di cui al comma 2 e, con decreto, dispone il mantenimento o meno del riconoscimento.

Art. 7.

Contenuti necessari della relazione annuale (art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 51/2019)

1. Il soggetto referente del distretto biologico entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) della legge regionale, invia alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nell'anno precedente avente i seguenti contenuti necessari:

a) un'analisi riferita ai soggetti partecipanti all'accordo di distretto di cui all'art. 4 della legge regionale con descrizione della effettiva partecipazione alle attività del distretto biologico;

b) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati nel progetto economico territoriale integrato;

c) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del progetto economico territoriale integrato;

d) l'aggiornamento del crono-programma delle azioni;

e) ogni altro elemento necessario ai fini della valutazione circa il mantenimento o meno del riconoscimento di distretto biologico.

2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale integrato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) della legge regionale.

Art. 8.

Modifiche all'accordo del distretto biologico riconosciuto (art. 8 della legge regionale n. 51/2019)

1. Qualora il distretto biologico riconosciuto proceda alla modifica dell'accordo di distretto il nuovo accordo, predisposto dal soggetto referente, è inviato all'assemblea per l'approvazione.

2. L'assemblea procede alla valutazione delle modifiche e all'eventuale approvazione secondo i criteri definiti dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale.

3. Il verbale dell'assemblea che approva le modifiche viene trasmesso dal soggetto referente, unitamente al nuovo accordo, alla competente struttura della Giunta regionale che procede con le modalità previste all'art. 3.

Art. 9.

Revoca del riconoscimento del distretto biologico (art. 11, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 51/2019)

1. La revoca del distretto biologico riconosciuto è disposta con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.


2. Nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge regionale il dirigente della competente struttura della Giunta regionale trasmette una comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca, stabilendo un termine per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità.

Scaduto il termine il riconoscimento del distretto biologico è revocato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 10 marzo 2020

ROSSI



DENOMINAZIONE DISTRETTO BIOLOGICO:

- 1) La valutazione dei singoli progetti terrà conto dei criteri generali di valutazione riportati nella griglia.
- 2) La commissione prima della seduta di apertura dovrà stabilire se procedere a una singola valutazione risultante dalla discussione dei membri o se procedere singolarmente per membro ad attribuire il punteggio che al fine dell'attribuzione del punteggio finale sarà sottoposto a media aritmetica.

1	Livello del Territorio coinvolto	<input type="checkbox"/> Alto (hanno aderito i 3/3 dei comuni del territorio del distretto)	5	
		<input type="checkbox"/> Medio (il numero dei comuni che hanno aderito all'accordo sono $\geq 1/2$ e $< 3/3$)	3-4	
		<input type="checkbox"/> Piccolo (comuni che hanno aderito all'accordo sono $\geq 1/3$ e $< 1/2$)	1-2	
Breve descrizione delle motivazioni di voto:				

2	Percentuale SAU biologica presente nell'ambito distrettuale (dati da elenco pubblico degli agricoltori e acquacoltori biologici ex art. 7 l. 154/2016)	<input type="checkbox"/> Elevata presenza di coltivazioni biologiche SAU $\geq 50\%$	15	
		<input type="checkbox"/> Media presenza di coltivazioni biologiche SAU ($\geq 35\%$ e $< 50\%$)	4 - 14	
		<input type="checkbox"/> Minima presenza di coltivazioni biologiche SAU ($\geq 30\%$ e $< 35\%$)	1 - 3	



Breve descrizione delle motivazioni di voto:	
--	--

3	Rappresentatività aziende biologiche aderenti all'accordo	<input type="checkbox"/> Aziende aderenti all'accordo in numero ≥ 10	10	
		<input type="checkbox"/> Aziende aderenti all'accordo in numero ≥ 6 e ≤ 9	3-9	
		<input type="checkbox"/> Aziende aderenti all'accordo in numero ≥ 3 e ≤ 5	1-2	

Breve descrizione delle motivazioni di voto:	
--	--

4	Attività di animazione del Distretto	<input type="checkbox"/> Costituito tramite adeguato processo partecipativo diretto, con attività di animazione capillare e raccolta delle informazioni necessarie per redigere le proposte di progetto economico territoriale integrato	7-10	
		<input type="checkbox"/> Manca una adeguata attività di animazione, ci si è limitati ad attività informative solo attraverso sistemi indiretti come web, media, ecc.	5-6	
		<input type="checkbox"/> Il processo di costruzione del distretto si dimostra frettoloso, poco pubblicizzato e poco visibile nel territorio	1-4	
		<input type="checkbox"/> Non sono presenti percorsi partecipativi e/o informativi di alcun genere	0	

Breve descrizione delle motivazioni di voto:	
--	--




5	Validità delle proposte dei soggetti pubblici in base agli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b)	<input type="checkbox"/> Gli impegni assunti dalle Amministrazioni risultano elaborati in modo dettagliato e supportati da atti concreti di pianificazione e di indirizzo.	6-10	
		<input type="checkbox"/> Gli impegni assunti dalle Amministrazioni risultano elaborati in modo dettagliato, ma gli impegni non sono supportati da atti concreti di pianificazione e di indirizzo.	3-5	
		<input type="checkbox"/> Gli impegni assunti dalle Amministrazioni risultano elaborati in modo generico e non sono supportati da atti concreti di pianificazione e di indirizzo.	0-2	
Breve descrizione delle motivazioni di voto:				

6	Valutazione Progetto economico territoriale integrato	<input type="checkbox"/> Adeguata descrizione del progetto economico territoriale integrato con particolare riguardo alle criticità del territorio, agli obiettivi e alle azioni da intraprendere	10 - 15	
		<input type="checkbox"/> Sufficiente descrizione del progetto economico territoriale integrato con particolare riguardo alle criticità del territorio, agli obiettivi e alle azioni da intraprendere	5 - 9	
		<input type="checkbox"/> Non presente una descrizione organica e adeguata del progetto economico territoriale, dei bisogni e delle proposte di attività.	0 - 4	
Breve descrizione delle motivazioni di voto:				



7	Sinergie create nell'accordo con particolare riguardo alle proposte volte ad aumentare gli operatori biologici aderenti all'accordo	<input type="checkbox"/> Si prevedono azioni volte al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole, enti, e altri soggetti operanti in altri settori con particolare riguardo a interventi finalizzati a favorire un incremento consistente degli operatori biologici	7-10	
		<input type="checkbox"/> Si prevedono azioni volte al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole, enti, e altri soggetti operanti in altri settori, ma emerge una carenza circa interventi finalizzati a favorire un incremento consistente degli operatori biologici	5-6	
		<input type="checkbox"/> Manca una adeguata descrizione del progetto economico territoriale integrato, dei bisogni e delle proposte di attività e il grado di integrazione tra il progetto, le proposte di azione e gli obiettivi appare carente in diversi aspetti e talora poco chiaro.	2-4	
		<input type="checkbox"/> Non presente una descrizione organica del progetto economico territoriale integrato, degli obiettivi e delle proposte di attività e il grado di integrazione tra il progetto, le proposte di azione e gli obiettivi appare praticamente assente.	0-1	
Breve descrizione delle motivazioni di voto:				

8	Impatto del progetto economico territoriale integrato su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto	<input type="checkbox"/> Viene valutata adeguata al progetto l'analisi e la descrizione degli impatti del distretto su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto.	15 - 20	
		<input type="checkbox"/> Viene valutata sufficiente l'analisi e la descrizione degli impatti del distretto su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto.	7 - 14	
		<input type="checkbox"/> Viene valutata inadeguata l'analisi e la descrizione degli impatti del distretto su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto.	0 - 6	
Breve descrizione delle motivazioni di voto:				




9	Impatto del progetto economico territoriale integrato sulle aree non agricole e comunque non interessate dalle coltivazioni biologiche con particolare riguardo al miglioramento di pratiche di trattamento finalizzate alla diminuzione di prodotti fitosanitari	<input type="checkbox"/> Il progetto economico territoriale integrato contiene azioni concrete, dettagliate e adeguate agli obiettivi del distretto con particolare riguardo al presente macrocriterio	8 - 15	
		<input type="checkbox"/> Il progetto economico territoriale integrato contiene azioni dettagliate e sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi del distretto anche se non completamente adeguate al presente macrocriterio	2 - 7	
		<input type="checkbox"/> Viene valutata inadeguata l'azione per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente macrocriterio	0-1	

Breve descrizione delle motivazioni di voto:

10	Sistemi di verifica e monitoraggio	<input type="checkbox"/> Adeguata e dettagliata descrizione delle azioni atte a monitorare l'attività del distretto, descrivendo con dettaglio le azioni che si andranno a intraprendere per una corretta valutazione dell'attività e il rispetto degli obiettivi prefissati.	8-10	
		<input type="checkbox"/> Generica e sommaria descrizione delle azioni atte a monitorare l'attività del distretto, descrivendo con dettaglio le azioni che si andranno a intraprendere per una corretta valutazione dell'attività e il rispetto degli obiettivi prefissati.	5-7	
		<input type="checkbox"/> Manca una descrizione delle azioni atte a monitorare l'attività del distretto.	0-4	

Breve descrizione delle motivazioni di voto:



PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL PROGETTO	
---	--

Brevi conclusioni e proposta di adozione del provvedimento finale.	<input type="checkbox"/> Approvato
	<input type="checkbox"/> Da integrare
	<input type="checkbox"/> Respinto

Si considera la richiesta di riconoscimento a seguito di analisi della documentazione presentata come:

- Approvata, con punteggio ≥ 70 ;
- Da Integrare con punteggio ≥ 35 e < 70 ;
- Da respingere con punteggio < 35 .

Data _____


La commissione:

20R00144

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-029) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 7 2 5 *

€ 2,00

